

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di VIA e AU. Comune di Brindisi.

SIR s.r.l. – VIA e A.U. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nella zona industriale del Comune di Brindisi. (Provvedimento dirigenziale n. 2 del 15.01.2018)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA*“.....(omissis).....”*

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per il *Progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in Z.I. del Comune di Brindisi*, proposto dal sig. Antonio Roma, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società SIR s.r.l., con sede legale nella zona industriale del Comune di Brindisi, in via per Pandi n. 6, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e contestualmente **rilascia l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208** per *l'esercizio dell'attività di deposito preliminare D15 e trattamento fisico-chimico D9 su rifiuti non pericolosi*, a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio previsti in progetto e le prescrizioni riportate di seguito:

1. il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile trattare nell'impianto è pari a **3.400 tonnellate annue**, corrispondenti a un **quantitativo giornaliero massimo di 10 tonnellate**;
2. la tipologia di rifiuti ammessi, identificati da codice C.E.R., unitamente al dettaglio dei quantitativi massimi istantanei di cui è consentito lo stoccaggio è stabilito nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
3. in ogni caso i rifiuti ammessi all'impianto devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di trattamento a cui sono sottoposti e da non arrecare pregiudizio all'ambiente e alla salute umana;
4. le operazioni ammesse su tutti i rifiuti di cui all'Allegato 1 sono quelle identificate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti **D9 e D15**;
5. nello stabilimento non possono essere stoccati, complessivamente e nello stesso momento, più **di 500 t** di fanghi e rifiuti da sottoporre a trattamento nelle vasche all'inizio del processo di lavorazione e **400 t** di rifiuti già trattati e in attesa di essere smaltiti presso impianti terzi;
6. le modalità di gestione dell'impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nel presente provvedimento e negli elaborati di progetto, come sopra elencati;
7. il Gestore è tenuto a comunicare a questo Ufficio ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è rilasciato il presente provvedimento, ivi incluse modifiche dell'assetto societario, di destinazione d'uso dei luoghi, qualora vengono apportati ampliamenti, modifiche o ristrutturazioni all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni già autorizzate o di trasferimento degli impianti stessi;
8. qualora dovessero essere apportate modifiche tali da far rientrare l'attività tra quelle dell'allegato I al DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del succitato decreto;
9. il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia e al Sindaco del Comune di Brindisi, al Comando VV.FF., alla ASL o

all'autorità che abbia specifica competenza, per iscritto via fax o pec, entro 8 ore dall'accadimento ogni evento incidentale, anomalie o malfunzionamenti che possano avere ripercussioni sull'ambiente e sulla salute degli operatori, illustrando cause dell'evento, azioni intraprese, eventuali ricadute ambientali previste, possibile data di fine emergenza ed ogni altra informazione ritenuta utile. Dovrà garantire con immediatezza ogni comunicazione agli Enti ed Autorità di Controllo per la messa in atto delle operazioni di messa in sicurezza e di pubblico soccorso;

10. prima di realizzare le opere il proponente dovrà attivare il procedimento SUAP presso il Comune di Brindisi per l'acquisizione del Provvedimento Unico necessario alla realizzazione delle opere edilizie;
11. in fase di attivazione del procedimento presso il SUAP il proponente dovrà adeguare al R.R. 26/2013 il sistema previsto per la raccolta, separazione, trattamento e accumulo delle acque meteoriche, prevedendo:
 - a. la realizzazione di idonei sistemi al fine di evitare il riversamento delle acque sulle aree contermini;
 - b. una più efficace separazione delle acque di prima pioggia, da eseguirsi preferibilmente a monte delle operazioni di trattamento, e comunque evitando il miscelamento con le acque di dilavamento successive;
 - c. un maggiore volume di accumulo delle acque meteoriche trattate, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di riutilizzo;
12. il proponente dovrà adottare sistemi a chiusura rapida per i portoni-saracinesche del capannone e prevedere canalette di scolo all'interno del capannone per convogliare eventuali perdite accidentali di fanghi di consistenza semiliquida;
13. in fase di realizzazione il gestore dovrà applicare una guaina impermeabilizzante ad alta densità al di sotto del piano di calpestio in cemento industriale;
14. lungo il perimetro dell'impianto deve essere realizzata una fascia arborea ad alto fusto utilizzando essenze tipiche locali, da mantenere integra nel tempo provvedendo alla manutenzione del verde ed alla sostituzione delle fallanze;
15. nelle aree a verde previste in progetto dovranno essere messi a dimora esemplari di ulivo a opportuno interasse, adeguandone l'ampiezza allo scopo;
16. tutti gli impianti a rete, compreso quello di illuminazione, siano realizzati interrando o ponendo sotto traccia cavi, cavidotti, tubazioni, ecc...;
17. prima del rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori il proponente dovrà dimostrare l'avvenuto versamento a favore del Consorzio ASI del *contributo per la realizzazione delle infrastrutture consortili e per la promozione delle aree attrezzate* come quantificate dal medesimo Consorzio;
18. almeno **sessanta giorni** prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore deve presentare idonee garanzie finanziarie, in uno dei modi previsti dalle norme applicabili, atte a coprire i costi per la rimozione della quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare all'interno dell'impianto, lo smantellamento dello stesso e il ripristino ambientale del sito, nonché per la realizzazione di una indagine ambientale per la verifica dell'eventuale stato di contaminazione delle diverse matrici ambientali, il cui importo, stabilito sulla base dello schema di Decreto Ministeriale, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, recante *i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 195, D.Lgs. n. 152/06*, dovrà essere pari ad euro **162.900 (euro centosessantaduemila e novecento)**; tali garanzie dovranno avere una durata almeno pari a quella dell'autorizzazione unica, con possibilità di escussione del premio fino a due anni dopo la scadenza dei termini di autorizzazione;
19. l'importo delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, su cui è stata operata una riduzione del 25% in virtù del possesso, da parte della società, di certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, dovrà essere aumentata all'intero importo di euro **217.200 (euro duecentodiciassettemila e duecento)** in caso di mancato rinnovo e/o decadenza della predetta certificazione;
20. trenta giorni prima dell'avvio dell'impianto il Gestore dovrà trasmettere tutta la documentazione prescritta nel presente provvedimento, unitamente agli atti di collaudo e ad un dettagliato cronoprogramma delle fasi di avvio dell'impianto, per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Autorità Competente.

Prescrizioni relative agli scarichi idrici

21. gli scarichi idrici dovranno rispettare i valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
22. il gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge ed in relazione al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
23. deve essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
24. il gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
25. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alcun tipo di rifiuto né di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche stesse;
26. sarà necessario evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;
27. il proponente dovrà garantire che il prelievo di campioni di acqua meteorica di prima pioggia possa essere effettuato senza che queste vengano miscelate con le acque di seconda pioggia, ai fini della Vigilanza e Controllo per gli accertamenti atti a verificare la regolarità dello scarico ed in particolare il rispetto dei limiti della Tab. 4 di cui all'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
28. la frequenza di autocontrollo sullo scarico delle acque di prima pioggia, con il rispetto dei limiti della Tab. 4 di cui all'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sarà **semestrale**; il prelievo e l'analisi dei campioni deve essere eseguito da un laboratorio accreditato;
29. le vasche di accumulo delle acque di prima pioggia devono essere svuotate entro 48 h dall'evento meteorico;
30. gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito Registro da tenersi presso l'impianto, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo e sul quale dovranno essere riportate anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali anomalie e fermate degli impianti. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta accuratamente allegata allo stesso.

Ulteriori prescrizioni relative al piano di monitoraggio

31. il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti nell'elaborato R9 - "Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo", tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono specificati in detto allegato o precisati di seguito; il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia – D.to di Brindisi, almeno con quindici giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;
32. eventuali esiti di non conformità degli autocontrolli devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente e all'Organo di Controllo;
33. la frequenza di esecuzione del monitoraggio delle emissioni acustiche e del rumore ambientale esternamente all'opificio dovrà essere **annuale**;
34. dovrà prevedersi un monitoraggio delle acque sotterranee su 2 pozzi e o piezometri, da individuare a monte e a valle dell'impianto, nel verso di flusso della falda. Le indagini dovranno essere svolte nella fase ante-operam e successivamente con frequenza **semestrale**; le analisi dovranno essere estese a tutti i parametri della Tab. 2 dell'all. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il prelievo e l'analisi dei campioni deve essere eseguito da un laboratorio accreditato;

35. a seguito dell'avvio a regime dell'esercizio dell'impianto il Gestore dovrà condurre una campagna di monitoraggio delle sostanze odorigene ai sensi della LR 23/2015, mediante olfattometria dinamica, concordandone preventivamente le modalità di esecuzione con l'ARPA Puglia, all'esito del quale l'Autorità Competente stabilirà se sia necessario prescrivere la realizzazione di un sistema di aspirazione e trattamento delle arie esauste all'interno dei capannoni;
36. il Gestore dovrà predisporre un Piano delle manutenzioni, in cui sia prevista la periodicità e tipologia delle verifiche da condurre sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui serbatoi di stoccaggio, con indicazione delle eventuali sostituzioni e della loro periodicità; in ogni caso le verifiche sulla funzionalità delle attrezzature dovrà essere almeno semestrale.

Ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto

37. il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (vasche di lavorazione, depositi di materie prime e rifiuti, serbatoi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, etc.) onde evitare contaminazioni del suolo, mantenendo inoltre sempre vuoti i relativi bacini di contenimento;
38. tutte le pavimentazioni dell'impianto dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
39. la società dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
40. tutti gli stoccaggi di rifiuti e materie prime devono avvenire negli spazi indicati, per ogni diversa tipologia, negli elaborati di progetto e devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori;
41. tutti gli stoccaggi di rifiuti dovranno avvenire all'interno del capannone, con modalità conformi alle norme direttamente applicabili e tali da non arrecare pregiudizio alcuno all'ambiente e alla salute umana;
42. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione;
43. i formulari di identificazione dei rifiuti dovranno essere compilati anche per i rifiuti prodotti presso l'impianto e a loro volta avviati allo smaltimento finale o al recupero;
44. i rifiuti per i quali l'impianto è autorizzato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall'apposito formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
45. i rifiuti possono essere accettati presso l'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa, di cui saranno riportate le seguenti informazioni: dati del produttore, eventuali risultanze analitiche e test di cessione, codice CER, operazione di smaltimento a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, lo stato fisico, il colore, l'odore, le caratteristiche di pericolo, le eventuali precauzioni per gli operatori sulla sua movimentazione e altri dati, se necessario. L'omologa deve essere effettuata per le partite omogenee di rifiuti o rinnovata **semestralmente** per i rifiuti che provengono da un ciclo tecnologico noto e ben definito, che non sia stato oggetto di modifiche sostanziali: dette omologhe devono essere tenute a disposizione degli Organi di Controllo;
46. il Gestore deve adempiere regolarmente alla compilazione e, laddove richiesto, alla trasmissione dei documenti amministrativi relativi ai rifiuti gestiti e prodotti, tra cui il registro di carico e scarico, il modello di Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) e tutti gli atti relativi all'iter di omologa;
47. le differenti aree di deposito dei rifiuti devono essere indicate con opportuna ed adeguata cartellonistica, da cui sia possibile evincere con chiarezza, per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i relativi rischi, i pericoli per l'ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza;
48. tutti i contenitori di rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe che riportino il codice CER, la classificazione di pericolo e lo stato fisico;
49. lo stoccaggio dei rifiuti solidi già sottoposti a trattamento, nelle aree dedicate, deve avvenire per il tempo strettamente necessario a consentire il trasporto verso lo smaltimento finale;
50. lo stoccaggio di eventuali rifiuti allo stato liquido o che possono dar luogo a sversamenti di materia, deve avvenire all'interno di serbatoi o contenitori omologati, dotati di dispositivi antitraboccamento e bacini di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio, ai sensi della Deliberazione Comitato

Interministeriale del 27.7.1984, art. 4, relativa allo smaltimento dei rifiuti; qualora lo stoccaggio di rifiuti liquidi dovesse avvenire in più serbatoi, questi ultimi devono essere dotati di bacini di contenimento di volume pari alla terza parte rispetto al volume complessivo dei serbatoi;

51. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve sempre essere effettuato:
 - a. in condizioni di sicurezza;
 - b. senza provocare la dispersione di polveri, nonché lo sversamento di liquidi;
 - c. senza provocare rumori oltre le soglie consentite dalla specifica normativa di settore;
52. dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati;
53. il Gestore deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia. Tale registro deve contenere le seguenti annotazioni:
 - a. data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui serbatoi di stoccaggio, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
 - b. data e risultati degli autocontrolli degli scarichi idrici;
 - c. data e risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera;
 - d. data e risultati degli autocontrolli sulle emissioni acustiche;
 - e. dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori.
54. il gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - a. i dati relativi al piano di monitoraggio (comprensivo di rendicontazione dei consumi annuali su base semestrale di tutti i materiali utilizzati, dei rifiuti ricevuti in ingresso, stoccati, trattati e avviati a smaltimento, calcolato su base mensile) corredati di tutti i Rapporti di Prova relativi agli autocontrolli effettuati;
 - b. un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo;
 - c. la documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale;
55. il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
56. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo, che devono avvenire in sicurezza in accordo a quanto previsto dal vigente dispositivo normativo in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
57. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;
58. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nella documentazione prodotta agli atti, come descritto nell'elaborato R12 - "*Piano di ripristino ambientale*", previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica resta l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V "*Bonifica di siti contaminati*", in capo al soggetto responsabile della contaminazione, nonché - nei termini previsti dalla norma - al proprietario del sito contaminato, di eseguire specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla potenziale contaminazione nonché di realizzare le eventuali operazioni di bonifica;
59. per quanto non riportato nel presente provvedimento e nei relativi allegati, relativamente a tutte le fasi di gestione dei rifiuti, si fa riferimento alla documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio della VIA e dell'Autorizzazione Unica, valutata e ritenuta positivamente accoglibile, cui si rimanda per ogni eventuale

- puntuale descrizione delle stesse fasi operative, oltre alle norme di settore direttamente applicabili;
60. il presente provvedimento è soggetto a sospensione previa diffida, nonché ad eventuale revoca ai sensi e nei modi di cui al c. 13 dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006;
61. la presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e in particolare quando vengono a mancare o a scadere le garanzie finanziarie previste.

Il gestore dell'impianto di che trattasi è il sig. Antonio Roma, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società SIR s.r.l., nato a Ceglie Messapica il 10/01/1985 e residente a Carovigno, in via Monte Cervino n. 10.

Si stabilisce che, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n.11/2001 e s.m.i., le opere dovranno essere realizzate entro **5 anni** dalla pubblicazione del provvedimento sul BURP; qualora non vengano realizzate entro detto termine, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Si stabilisce inoltre che il presente provvedimento, per gli aspetti relativi all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208, dovrà essere rinnovato ai sensi e con la periodicità stabilita dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quindi dopo **10 anni** a partire dalla data di rilascio dello stesso. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, il proponente deve presentare apposita domanda di rinnovo.

Il presente provvedimento include un allegato, parte integrante e sostanziale dell'atto, e viene adottato con ogni salvezza di diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, oltre che facendo salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti. Il Gestore viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Le dichiarazioni rese dal proponente e dal tecnico incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Il presente provvedimento verrà notificato alla società SIR s.r.l., identificata in premessa, e verrà trasmesso, per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza, ai seguenti soggetti:

- Al Catasto Rifiuti c/o l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Sezione Assetto del Territorio;
- Autorità di Bacino della Puglia
- ARPA Puglia – D.to di Brindisi;
- Comune di Brindisi;
- Dipartimento di Prevenzione ASL di Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- Consorzio ASI Brindisi;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- Nucleo di Polizia Provinciale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i. Ai sensi del medesimo art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si informa che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è disponibile, per la consultazione,

presso gli Uffici del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, siti in Via De Leo n. 3 – Brindisi.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento, dalla data della sua pubblicazione sul BURP, è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani